



Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali

Principio di diritto n. 5

***OGGETTO: Articolo 60 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, artt. 49, 50 e 51 TUIR
Trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari
riservati da una Società in sottoscrizione ai managers***

Nei casi di investimenti aventi ad oggetto partecipazioni societarie effettuati dai *managers* di una Società, il rispetto del requisito dell'investimento minimo dell'1% di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 richiede per espressa previsione normativa - ai fini della presunzione legale di qualificazione come redditi di capitale dei proventi percepiti dai *managers*, derivanti da diritti patrimoniali rafforzati - *“un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento...del patrimonio netto nel caso di società (...)*”, patrimonio netto da computarsi a valori correnti determinabili sulla base di apposite perizie di stima (cfr. circolare n. 25/E del 2017, par. 3, lett. b).

Stante il chiaro tenore letterale della disposizione, non è condivisibile la tesi volta a circoscrivere la base di commisurazione dell'investimento minimo dei *managers* al solo capitale investito dalla Società partecipata nelle partecipazioni di società di un particolare settore (ad es., settore tecnologico e digitale) anziché all'intero patrimonio netto corrente della medesima Società. La destinazione dell'attività di investimento allo specifico settore tecnologico e digitale non muta la

base di commisurazione dell'investimento minimo né riduce il valore del patrimonio netto da confrontare con il valore dell'investimento dei *managers*.

Per ciò che concerne l'integrazione del requisito di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 60 del d.l. n. 50 del 2017 (postergazione dell'extrarendimento), la distribuzione dell'extrarendimento è subordinata dalla lettera della norma all'effettivo rimborso agli altri investitori del capitale investito unitamente ad un rendimento minimo (c.d. *hurdle rate*). La norma stabilisce che i proventi “*maturano solo dopo che tutti i soci...abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto (...)*”. Il riferimento alla ‘percezione’ contenuto nella lettera della disposizione induce a ritenere non sufficiente la maturazione dell'*hurdle rate* per l'integrazione del requisito, ma a considerare necessaria l'erogazione agli altri investitori (inclusi i *manager* detentori di azioni ordinarie) del capitale investito - sia pur riferito ad uno specifico investimento, in forza delle precisazioni contenute nella circolare e *supra* richiamate (cfr. cfr. circ. n. 25/E del 2017, cap. 3, lett. b) - e del rendimento minimo (*hurdle rate*), costituendo la distribuzione differita del *carried interest* condizione di accesso alla presunzione legale di qualificazione del reddito.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente